

-----ALLEGATO "C" AL N. 5322/4014 DI REP.RIO-----

STATUTO DELLA FONDAZIONE "ENTE EDUCATIVO PER L'INFANZIA DON CARLO ORIGO ETS"-----

Art. 1 - ORIGINI ED EVOLUZIONE, SEDE, DURATA E AMBITO TERRITORIALE DELL'ATTIVITÀ.-----

1. Ente morale, Fondazione di diritto privato ex IPAB-----

La Fondazione "Ente Educativo per l'Infanzia Don Carlo Origo" che, a seguito dell'iscrizione al R.U.N.T.S., assumerà la denominazione Fondazione "Ente Educativo per l'Infanzia Don Carlo Origo ETS", con sede nel comune di Calco (LC), è sorta con la denominazione originaria di "Scuola Materna - Asilo Infantile ORIGO" per iniziativa del Rev. Don Carlo Origo il quale, avendo speso la maggior parte del suo ministero sacerdotale a beneficio del parrocchiani della Parrocchia di san Vigilio in Calco, volle, negli ultimi anni della sua vita, beneficiare i medesimi destinando il suo patrimonio alla costruzione di un asilo infantile. I lavori per la costruzione dell'edificio da destinare ad asilo furono quindi iniziati da don Carlo Origo che affidò poi l'incarico di completarli ad altro parroco suo successore.-----

La costruzione dell'edificio venne completata nel 1911 e grazie al sostegno di altri benefattori fu possibile acquistare i necessari arredi e le attrezzature.-----

In memoria del defunto fondatore, l'asilo assunse la denominazione di "Asilo Infantile Origo".-----

L'istituzione venne poi eretta in Ente Morale con R.D. in data 22 maggio 1922 numero 758 e in seguito assoggettata alla legge 17 luglio 1890 n. 6972 assumendo personalità giuridica quale Istituzione di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.)-----

2. Fondazione di diritto privato ex IPAB-----

Con Delibera della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 5/19281 in data 27 febbraio 1992, L'Ente è stato ricompreso tra le IPAB escluse dal trasferimento ai Comuni e inserito nell'elenco delle istituzioni per le quali è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, lo svolgimento in modo precipuo dell'attività inerente alla sfera educativo/religiosa al fine di evitarne il trasferimento al Comune.-----

L'Ente (già Scuola dell'Infanzia Origo a seguito della sostituzione - disposta dall'art. 19 del d.lgs. 19 febbraio 2004 n. 59 - dell'espressione Scuola Materna con l'espressione Scuola dell'Infanzia, in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico (IPAB), è stato in seguito de pubblicizzato e, nel contempo, riconosciuto ad ogni effetto quale Fondazione di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile; pertanto l'istituzione è stata assoggettata al regime giuridico delle persone giuridiche private riconosciute ed è stata registrata in data 7 aprile 2001 al n.961 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.-----

L'Ente è stato riconosciuto quale scuola paritaria ai sensi della Legge 10 marzo 2000 n. 62, con decreto del Ministero dell'istruzione prot.n. 488/2533 del 28.02.2001 a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001.-----

3. Ente del terzo settore-----

Il presente Statuto è stato adeguato alle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione in Fondazione "ENTE EDUCATIVO PER L'INFANZIA DON CARLO ORIGO ETS".-----

La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.-----

4. Sede, durata e ambito territoriale dell'attività-----

La Fondazione ha sede legale in Calco (LC) in Via delle Rimembranze n.1. Il trasferimento dell'indirizzo della sede della Fondazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti a cura dell'Organo Amministrativo.-----

La Fondazione ha durata illimitata ed esaurisce le proprie attività nell'ambito della Regione Lombardia.-----

Art. 2 - SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE-----

1. La Fondazione ENTE EDUCATIVO PER L'INFANZIA DON CARLO ORIGO ETS è un ente di diritto privato, di ispirazione cristiana, senza fini di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in particolare le seguenti attività di interesse generale indirizzate all'educazione, istruzione e cura delle bambine e dei bambini di età prescolare, nei seguenti settori e ambiti di attività:-----

a) interventi e servizi socioeducativi e sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e delle leggi regionali di settore, in favore delle bambine e dei bambini e a sostegno delle famiglie e della genitorialità (D.lgs. 117/2017, Art. 5 lett. a);-----

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, in particolare, attraverso l'organizzazione e gestione di una scuola dell'infanzia paritaria e di tutti i servizi educativi e didattici connessi (D.Lgs. 117/2017, Art. 5 lett. d);-----

c) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nonché le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse genera-

le svolte dalla Fondazione (D.Lgs. 117/2017 art. 5 lett. i);--

d) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa (D.Lgs. 117/2017 art. 5 lett. l);-----

e) beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle famiglie disagiate con minori, anche al fine di agevolare la frequenza alla scuola e ai servizi socioeducativi. L'entità delle provvidenze e dei servizi erogati e tutte le modalità e i limiti inerenti sono sempre determinati con apposita delibera del Consiglio di amministrazione (D.Lgs. 117/2017 art. 5 lett. u).-----

2. Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2.1 la Fondazione, perseguendo la propria ispirazione cristiana, svolge primariamente servizi scolastici (scuola per l'infanzia e attività connesse) e servizi socioeducativi (nido, sezione primavera, centri prima infanzia, centri ricreativi estivi, ecc.) per le bambine e i bambini in età prescolare, salvo eccezioni consentite dalle norme.-----

Tali servizi costituiscono la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per l'attuazione delle finalità previste dal sistema integrato di educazione e di istruzione (D.Lgs. n. 65/2017, artt. 1, 2, 3). In questo contesto, la Fondazione, riconosciuta scuola paritaria ai sensi della Legge n. 62/2000 e quindi parte del Sistema Nazionale di Istruzione, riveste un ruolo strategico.-----

Entro tale sistema, nello svolgimento dell'attività scolastica e educativa, la Fondazione persegue l'educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa delle bambine e dei bambini, ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della solidarietà e della libertà, in armonia con i principi della Costituzione Italiana. Riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola - servizio educativo - insegnanti - educatori - genitori.-----

Essa mantiene nell'esercizio dell'attività scolastica i rapporti con le pubbliche amministrazioni previsti dall'ordinamento, anche per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla parità e dalle relative convenzioni.-----

3. La scuola dell'infanzia e i servizi educativi gestiti dalla Fondazione accolgono le bambine e i bambini senza discriminazione alcuna, nel rispetto degli obblighi di accoglienza delle bambine e dei bambini con disabilità, della legge sulla parità scolastica e delle vigenti norme di settore.-----

4. Un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza alla scuola e ai servizi socioeducativi attivati, rette, orari e servizi prestati nonché i rap-

porti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio.-----

5. La Fondazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria.-----

Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.-----

6. La Fondazione può costituire o partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari.-----

7. La Fondazione, nello svolgimento dei servizi scolastici e socioeducativi assicura l'istituzione e il funzionamento degli Organi Collegiali in analogia a quelli previsti dal D.P.R. 416 del 31 maggio 1974 artt. 3 e 32 e successive modifiche e integrazioni, che saranno disciplinati con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione.-----

Art. 3 - ATTIVITÀ DIVERSE-----

1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 2, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina delle fondazioni del Terzo settore. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.-----

2. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente art. 2, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso l'accettazione di lasciti di terzi, donazioni e contributi di natura non corrispettiva o anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (D.Lgs. 117/2017 Art. 7).-----

Art. 4 - VOLONTARI-----

1. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo di volontari anche per l'eventuale svolgimento di attività di insegnamento nelle scuole.-----

2. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro.-----

3. I volontari, anche occasionali, vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'at-

tività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.-----

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente tramite il quale il volontario svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. È vietata qualsiasi forma di rimborso forfettario. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.-----

Art. 5 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI.-----

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili e immobili conferiti in sede di costituzione e nel tempo accresciuti, come risulta dalla Relazione di Stima alla data del 31 dicembre 2025 redatta dalla dott.ssa SACCHI MARTA, nata a Lecco il giorno 12 marzo 1973, con studio in Lecco Via dell'Isola n. 1/a, iscritta nel Registro dei Revisori Legali presso il MEF al n. d'ordine 146225 sez. A, D.M. 3 luglio 2007 G.U. n. 63 del 10 agosto 2007, asseverata avanti al Cancelliere dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lecco in data 21 aprile 2026 cron. n. 976/2026.-----

Nell'ambito del patrimonio dell'Ente è stato individuato un fondo patrimoniale di garanzia vincolato pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).-----

Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati e oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori, e acquisti destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale.-----

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.-----

2. La Fondazione provvede al perseguimento dei propri scopi e attività attraverso:-----

- le entrate patrimoniali;-----
- le rette, i corrispettivi o le quote di compartecipazione ai costi corrisposti dagli utenti dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2;-----
- i contributi di Enti privati ed Enti pubblici, compresi i contributi riconosciuti alle scuole paritarie e quelli erogati dalle amministrazioni pubbliche per le attività socioeducative e sociali, realizzate anche in regime di accreditamento o convenzionamento o coprogettazione;-----
- le erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio;-----

- proventi da attività di raccolta fondi ed entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 3;-----

- ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio e ogni altra entrata compatibile con la natura di ente del terzo settore nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 79 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni/o integrazioni.

Art. 6 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO-----

1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

2. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.-----

ART. 7 ORGANI DELLA FONDAZIONE-----

1. Sono organi della Fondazione:-----

- il Presidente;-----
- il Consiglio di Amministrazione;-----
- l'Organo di controllo e, ove ricorrano le condizioni di legge per la sua nomina, il Revisore legale;-----
- il Segretario.-----

2. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non può essere attribuito alcun compenso per la funzione propria di Consigliere, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. Può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.-----

Art. 8 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Consiglio di Amministrazione)-----

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.---

2. È composto da 7 (sette) membri di cui:-----

- 3 (tre) sono nominati dal parroco pro tempore della Parrocchia di San Vigilio in Calco scegliendoli fra i residenti nel comune di Calco;-----
- il parroco pro tempore della Parrocchia di San Vigilio in Calco, o un suo delegato, è membro di diritto;-----
- 2 (due) sono nominati dal Consiglio Comunale di Calco e scelti tra le persone residenti nel comune di Calco. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.Lgs. 117/2017 la nomina da parte del Comune di Calco si configura quale mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza cittadina e non si configura quindi quale mandato fiduciario con rappresentanza, sic-

ché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte

della pubblica amministrazione sull'operato dei designati.-----
- 1 (uno) è nominato dagli Organi Collegiali rappresentativi dei genitori dei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia e i servizi socioeducativi attivati, convocati dal Presidente della Fondazione in apposita assemblea. Il membro nominato resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di amministrazione, anche se nel frattempo il/la/i figlio/figlia/figli avrà cessato di frequentare la scuola dell'infanzia o gli altri servizi attivati, salvo dimissioni.-

3. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ad eccezione del membro di diritto, durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati senza interruzione. Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere agli Enti/soggetti preposti i nominativi delle persone che andranno a comporre il nuovo Consiglio.-----

Art. 9 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA, DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA-----

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere interessato.-----

2. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.-----

3. Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, alla data della comunicazione di queste. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.-----

4. In caso di decadenza o dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa, il Presidente ne dà immediata comunicazione al soggetto cui competeva la designazione del consigliere dichiarato decaduto o dimissionario o cessato dalla carica, per la sua sostituzione. Il nuovo membro rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.-----

5. Il venir meno, per qualunque causa, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio.-----

6. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.-----



Art. 10 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare, il Consiglio:-----

- a) elegge, nella sua prima adunanza, il Presidente e il Vice-presidente da scegliersi nel proprio seno;-----
- b) assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dalle norme vigenti che regolano il rapporto di lavoro;-----
- c) nomina, su proposta del Presidente, il personale direttivo della scuola e dei servizi attivati, la coordinatrice didattica, gli insegnanti della scuola nonché i coordinatori dei servizi e delle attività di interesse generale avviate stabilendone, con apposito regolamento, compiti e attribuzioni;-----
- d) delibera l'istituzione di nuove sezioni o la riduzione di quelle esistenti oltre ad eventuali nuovi gradi di scuola nonché l'avvio di servizi e interventi socioeducativi e sociali e delle altre attività di interesse generale di cui all'art. 2 dello Statuto;-----
- e) individua le attività diverse di cui all'art. 3 dello Statuto, aventi natura secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti di legge, nonché attività di raccolta fondi;-----
- f) stipula le convenzioni con Enti pubblici e privati, tenendo conto delle forme di collaborazione previste dall'art. 55 del D.Lgs. 117/2017, in linea con gli scopi del presente statuto e fermo restando l'autonomia dell'attività scolastica retta dalla normativa nazionale e regionale sulla parità;-----
- g) approva il bilancio di esercizio nonché il programma di attività annuale con il bilancio preventivo;-----
- h) approva il bilancio sociale ove previsto;-----
- i) delibera l'entità delle rette di frequenza della scuola e gli altri corrispettivi, tariffe o quote di compartecipazione ai costi per la fruizione dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2 nel rispetto dei limiti di cui all'art. 79 del Codice del Terzo Settore e dell'art. 91 bis, c. 1, D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012, e del DM n. 200/2012 e disposizioni attuative;-----
- j) delibera sui contratti di locazione, forniture, di somministrazione, di affidamento di lavori, e sui contratti relativi ai beni stabiliti e ai mutui passivi;-----
- k) delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, nonché sull'accettazione di donazioni, eredità, legati;---
- l) delibera l'acquisto o l'alienazione di beni immobili patrimoniali, alle condizioni di cui all'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 207/2001, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio stesso;-----
- m) approva le modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio stesso;-----

n) delibera l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e di conti correnti postali e di tutti i servizi annessi;-----
o) delibera la costituzione e/o l'appartenenza a reti associative e forme di collaborazione, anche associative, con altri enti;-----
p) fissa i criteri e modalità dell'erogazione di benefici economici di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) dello Statuto;----
q) conferisce eventuali deleghe su specifiche funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;-----
r) delibera la proposta di trasformazione e/o l'estinzione dell'Ente con il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri del Consiglio;-----
s) adempie a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e non riservate dalla legge o dallo Statuto ad altri organi dell'ente e delibera su tutti gli atti che interessano la Fondazione nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale statutariamente previste.-----
Art. 11 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE-----
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e per definire il programma di lavoro per l'anno successivo nonché ogni qualvolta sia necessario, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso. In quest'ultima ipotesi il Consiglio dovrà riunirsi entro 20 (venti) giorni dalla data in cui ne è stata fatta richiesta.-----
2. La convocazione ha luogo mediante avviso scritto, firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della convocazione e con l'indicazione dell'eventuale presenza di estranei e/o esperti che partecipano senza diritto di voto. La convocazione dovrà essere inviata, anche in via telematica, ai singoli componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non meno di 24 (ventiquattro) ore prima in caso di convocazione d'urgenza. L'adunanza è valida quando è presente la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio d'Amministrazione.-----
3. Il Presidente può invitare alle adunanze estranei e/o esperti senza diritto di voto. Alle adunanze possono partecipare, senza diritto di voto, la Coordinatrice didattica e/o il direttore scolastico.-----
4. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione di quelle relative al precedente art. 10, lettere l), m) e r) e fatte salve diverse maggioranze previste dalla legge. Nelle votazioni a maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.-----

5. Le votazioni avvengono per appello nominale ovvero, in caso di questioni concernenti persone, con voto segreto, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.-----

6. Il verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione viene redatto dal Segretario o, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da segretario.-----

Il verbale, approvato dal Consiglio, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.-----

Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.-----

7. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione siano svolte per teleconferenza o videoconferenza a condizione che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità degli intervenuti non personalmente presenti; che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario. Apposito regolamento stabilirà le modalità di partecipazione e di espressione del voto.-----

Art. 12 PRESIDENTE-----

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto.-----

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere assunte. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Ente nei confronti di terzi.-----

3. Il Presidente esercita le funzioni di ordinaria amministrazione a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione in sede di sua nomina, stabilendo i limiti di spesa. Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può sempre adottare provvedimenti attinenti all'ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio da sottoporre per la ratifica, nella successiva adunanza del Consiglio di Amministrazione stesso.-----

5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente; in caso di contemporanea assenza o impedimento, il membro più anziano di età.-----

6. Il Presidente può, nelle forme di legge, delegare ai Consiglieri singole funzioni.-----

Art. 13 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI----

1. L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previamente stabilendo se costituirlo in forma monocratica o collegiale.-----

L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi fino

all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e può essere rieletto.-----

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, nel caso di organo monocratico, devono essere posseduti dalla persona nominata.-----

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, o comunque quando ne ricorrano i presupposti ai sensi di Legge, la Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti all'apposito registro, oppure affidare all'Organo di controllo la revisione legale dei conti ma in tal caso l'Organo di controllo dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

All'Organo di controllo o al Revisore può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.-----

Art. 14 - BILANCIO-----

1. L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

2. La Fondazione redige il bilancio di esercizio in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo settore e alle norme ivi richiamate, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.-----

Al bilancio è allegata anche la relazione dell'Organo di controllo.-----

In presenza dei requisiti di cui all'art. 13 n.2-bis del d.lgs. 117/2017 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa e le entrate e le uscite possono essere indicate in forma aggregata.-----

3. Il bilancio deve essere redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.-----

4. Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 3 del presente statuto nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.-----

5. Il bilancio d'esercizio è depositato a norma di legge.-----

6. La Fondazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, redige il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale. Nel Bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del D.Lgs. 117/2017 sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.-----
Pur in mancanza delle condizioni di obbligatorietà previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di provvedere alla sua redazione.-----

Art. 15 - IL SEGRETARIO-----

1. Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente e li raccoglie negli appositi libri sociali.-----

Salvo che l'attività amministrativo - contabile venga affidata dal Presidente a un centro di servizi esterno o a personale interno, il Segretario, previa autorizzazione espressa del Presidente, cura tutta la parte amministrativa dell'Ente e custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione; tiene la contabilità della Fondazione e redige il bilancio di previsione e il suo consuntivo e ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria; nell'ambito delle direttive di massima ha autonomia e responsabilità connesse alla elaborazione degli atti amministrativi e al funzionamento dell'ufficio di segreteria.-----

2. Il Segretario risponde del suo operato direttamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.-----

Art. 16 - LIBRI SOCIALI-----

1. La Fondazione, oltre ai registri obbligatori previsti dalle norme di legge, deve tenere i seguenti libri sociali:-----

a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;-----

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;-----

c) il registro dei volontari.-----

I libri sociali sono tenuti dal Consiglio di Amministrazione,

demandando i relativi compiti al Segretario, che opera sotto la responsabilità del Consiglio stesso. I libri delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo sono tenuti a cura dell'Organo stesso.-----

Art. 17 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO-----

1. Ai fini dell'estinzione della Fondazione, e della devoluzione del patrimonio residuo, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente fondatore, o gli organi previsti dalla vigente normativa, nominano uno o più liquidatori.-----

2. Concluse le operazioni di liquidazione il patrimonio della fondazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del citato D.Lgs. 117/2017.-----

Art. 18 - NORMA FINALE-----

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 5 giugno 2016, n. 106 e il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili con la disciplina degli Enti del Terzo Settore, le norme del Codice civile in materia di persone giuridiche private.-----

F.TO: FABRIZIO GALIMBERTI-----

L.S. F.TO: ALESSIO CATTANEO NOTAIO-----